



COMUNE DI LUNAMATRONA

Prov. del Sud Sardegna

CODICE FISCALE 82002070926 PARTITA IVA 01395980921
Telefono 070/939026 Fax 070/939678

ELEZIONI POLITICHE DEL 4 MARZO 2018

VOTO PER CORRISPONDENZA ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEGLI ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

Gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovino temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Parlamento, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, comma 1 dell'art. 4-bis).

Per partecipare al voto, tali elettori dovranno - entro il 31 gennaio 2018 - far pervenire AL COMUNE d'iscrizione nelle liste elettorali, un'apposita opzione.

L'opzione (di cui si pubblica fac-simile) può essere inviata:

- per posta al seguente indirizzo: Comune di Lunamatrona, Via Sant'Elia n. 4 – 09022 LUNAMATRONA (SU);
- trasmessa con posta elettronica, anche non certificata, ai seguenti indirizzi:
 - P.E.C.: protocollo@pec.comune.lunamatrona.ca.it
 - e-mail: protocollo@comune.lunamatrona.ca.it
- per telefax al seguente numero 070/939678;
- recapitata a mano all'Ufficio Protocollo, anche da persona diversa dall'interessato, osservando i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle h. 10:30 alle h. 13:00 e il martedì pomeriggio dalle h. 17:00 alle h. 18:00;

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d'identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l'indicazione dell'Ufficio consolare competente per territorio e una

dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione al voto per corrispondenza (vale a dire che ci si trova - per motivi di lavoro, studio o cure mediche - in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento delle consultazioni; oppure, che si è familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).

[Visualizza MODELLO DI OPZIONE](#)